

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale nr. 100 del 25.11.04.

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 1 – FINALITA'

Il Servizio di Assistenza Domiciliare gestito dall'Amministrazione Comunale ha lo scopo di garantire alle persone anziane e ad altri cittadini in difficoltà la permanenza nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza tutelandone la salute e favorendo il miglioramento della qualità di vita.

Gli interventi assicurano l'aiuto necessario per la cura e l'igiene della persona, per il governo della casa, per lo svolgimento delle funzioni sociali ed operano per il ripristino ed il mantenimento delle capacità funzionali e della vita di relazione.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è tra gli interventi socio-assistenziali territoriali con i quali il Comune di Ozzano dell'Emilia intende rispondere alle esigenze sempre crescenti degli anziani e delle loro famiglie, evitando ricoveri impropri o l'istituzionalizzazione delle persone sole e/o con gravi problemi di non autosufficienza.

Gli interventi domiciliari, attraverso una programmazione individualizzata, dovranno pertanto essere integrati con servizi sanitari territoriali e con il volontariato.

ART. 2 – TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni erogate dal Servizio di Assistenza Domiciliare sono le seguenti:

Prestazioni rivolte alla persona:

- alzata e messa a letto
- igiene personale
- bagno
- assunzione pasti
- mobilizzazione, uso ausili e protesi
- prevenzione e controllo piaghe da decubito
- controllo assunzione farmaci

Prestazioni alloggio menage:

- riordino letto e stanza
- aiuto pulizia alloggio
- cambio biancheria
- preparazione pasti a domicilio
- spesa e acquisti con maneggio di denaro

Prestazioni segretariato sociale

- spesa ed acquisti senza maneggio di denaro
- ritiro pensioni, sussidi e buoni
- pagamento utenze

Prestazioni di integrazione sociale

- accompagnamento fuori domicilio per visite, spesa, etc.
- inserimento in attività sociali fuori casa
- visite in ospedale e case di riposo.

ART. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Possono essere ammessi al Servizio di Assistenza Domiciliare, i cittadini residenti nel Comune di Ozzano dell'Emilia a partire dal compimento del sessantacinquesimo anno di età, oppure i cittadini in età adulta che si trovino in situazioni di disabilità.

Il Servizio preposto ammetterà i richiedenti secondo i seguenti criteri di priorità:

- 1) Anziano totalmente non autosufficiente:
 - a) che vive con altri anziani autosufficienti;
 - b) che vive con altre persone che lavorano;
- 2) Anziano con limitazione grave:
 - a) che vive solo, senza parenti tenuti al mantenimento;
 - b) che vive con persone con limitazione grave, media o lieve;
 - c) che vive con altri anziani autosufficienti;
 - d) che vive con altre persone che lavorano;
- 3) Richiedenti in età adulta, purchè segnalati dai Servizi Sociali e dal Dipartimento Salute Mentale dell'Azienda USL di Bologna competente;
- 4) Anziano autosufficiente che vive solo, senza rete familiare e per il quale si è accertato uno stato di bisogno anche se limitato.

Possono essere ammessi al Servizio di Assistenza Domiciliare anche i cittadini non residenti ma domiciliati presso familiari nel Comune di Ozzano dell'Emilia, a partire dal sessantacinquesimo anno di età che si trovino nelle condizioni di cui sopra, purchè contribuiscano interamente al costo del Servizio medesimo.

In caso di lista d'attesa, a parità di condizioni vengono privilegiati gli anziani che vivono soli e senza figli agli anziani soli con figli non in grado di provvedere alla cura dei genitori per motivi accertati di lavoro, residenza, ecc.

ART. 4 – MODALITA' DI ACCESSO

Per l'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare l'utente o il familiare referente deve inoltrare domanda all'Assistente Sociale del territorio, compilando il modulo predisposto per l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari integrati.

La domanda deve essere corredata della diagnosi medica dello stato di autosufficienza, che viene allegata alla relazione dell'Assistente Sociale, unitamente all'apposita scheda di valutazione del grado di autosufficienza.

Inoltre, il richiedente deve presentare apposita “Dichiarazione sostitutiva unica”, resa ai sensi delle vigenti disposizioni normative, compilando il modulo concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui alle disposizioni dei Decreti Legislativi 31/3/1998 n.109 e 03/05/2000 n.130, ai relativi decreti applicativi e successive modifiche ed integrazioni e delle norme del vigente Regolamento comunale sui criteri applicativi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

La domanda del richiedente e la corretta dichiarazione sostitutiva contengono l’esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

L’acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

L’Assistente Sociale, in accordo con il richiedente, o chi agisce per esso, programmerà un Piano di lavoro Individualizzato dei bisogni e delle risorse dell’anziano e del suo nucleo familiare, nonché di tutte le opportunità e servizi disponibili sul territorio.

L’utente, o chi per esso, deve approvare il Piano di intervento e sottoscrivere l’accettazione dell’eventuale relativa quota di contribuzione.

ART. 5 – DIMISSIONI / SOSPENSIONI

La dimissione dal Servizio di Assistenza Domiciliare può avvenire per:

- rinuncia dell’utente per iscritto (in foglio già prestampato);
- ricovero presso casa protetta o altra struttura;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione;
- qualora l’ammissione fosse temporanea e nel frattempo non si siano evidenziati motivi di prosecuzione.

La sospensione dal Servizio di Assistenza Domiciliare può avvenire per:

- assenza temporanea dell’utente;
- ammissione temporanea in casa protetta o altra struttura;
- qualora vengano meno temporaneamente i requisiti di ammissione.

ART. 6 – COSTI DEL SERVIZIO

Il costo del Servizio di Assistenza Domiciliare viene stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

La riscossione delle quote contributive è effettuata mensilmente secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale.